

RELAZIONE TECNICA

VERIFICA PRELIMINARE

per Modifica Sostanziale dell'A.U.A.

(rif.ti normativi: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.Lgs. 104/2017, L.R. 45/2007, L.R. 5/2018)

Ditta: **CO.G.E.T. S.r.l.**

Sede Legale e Operativa:

Via Val di Foro n.41 – CASACANDITELLA (CH)

Il Tecnico:

Ing. Marta Di Nicola



Il Committente:

Omero Nicola Di Crescenzo



Casacanditella (CH), 23 gennaio 2019

Ing. Marta Di Nicola

e-mail: dinicolamarta@yahoo.it

PEC: marta.dinicola@ingpec.eu

tel. (+39) 333 2100185

web: www.sicurambiente.eu

SOMMARIO:

1. PREMESSA.....	3
1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2. UBICAZIONE DEL PROGETTO.....	5
3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO APPROVATO DAL CCR-VIA E SOTTOPOSTO A MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.U.A. VIGENTE.....	6
4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	8
4.1. TIPOLOGIE DI RIFIUTI AUTORIZZATI	8
4.2. POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO	8
5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE.....	10
5.1. ADEGUAMENTO AL D.M. 69/2018	10
6. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO	11
7. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI.....	12
7.1. CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	12
7.2. SCARICHI IDRICI.....	12
7.3. EMISSIONI IN ATMOSFERA	12
7.4. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	13
7.5. EMISSIONI ACUSTICHE	13
8. CONCLUSIONI.....	14

1. PREMESSA

La Ditta CO.G.E.T. S.r.l., con sede legale e operativa ubicata in Via Val di Foro n.41 nel Comune di Casacanditella (CH), gestisce un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura prevalentemente inerte in forza dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) n.39 del 23/10/2017 rilasciata dal SUAP Chietino-Ortonese con provvedimento unico conclusivo n.1043 del 27/10/2017 (rif.to prot. n.1223 del 27/10/2017).

Tale attività viene svolta in procedura semplificata (rif.to artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) attraverso le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5), per una potenzialità complessiva pari a 2.900 ton/anno.

Con Giudizio del CCR-VIA n.2984 del 04/12/2018, l'istanza di V.A. presentata per la richiesta di aumento dei quantitativi dei rifiuti da sottoporre a trattamento, è stata esaminata favorevolmente dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale che ha ritenuto di escludere l'attività dalla procedura di V.I.A..

A tal proposito, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è in procinto di presentare apposita domanda di modifica sostanziale dell'A.U.A. vigente.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.104 del 16/06/2017 in attuazione dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che testualmente riporta *“per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare [...]”*, la COGET richiede la valutazione preliminare relativa al progetto in oggetto ed inerente nello specifico la seguente azione:

- adeguamento al D.M. n.69 del 28/03/2018 (G.U. n. 139 del 18 giugno 2018) che ha introdotto il criterio di *“End of Waste”* in merito alla gestione del conglomerato bituminoso.

Il presente elaborato viene redatto a supporto della suddetta Verifica Preliminare.

Le informazioni e i dati contenuti nella presente relazione sono stati forniti allo scrivente direttamente dal Sig. Omero Nicola Di Crescenzo, in qualità di referente e legale rappresentante della Ditta.

1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.M. 28/03/2018 n.69: Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- D.Lgs. 16/06/2017 n.104: Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114
- D.Lgs. 03/12/2010 n. 205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- D.G.R. n. 1192 del 4.12.2008 L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti"
- Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 45 e smi. Norme per la gestione integrata dei rifiuti
- D.M. 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Circolare n. 5205 del 15.07.2005 (MATTM) "Green Public Procurement – Indicazioni per l'operatività del settore edile, stradale ed ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203"
- Testo coordinato - D.G.R. n. 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. BURA n.73 Speciale 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni
- D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i., Allegato 1 – Sub-allegato 1.

2. UBICAZIONE DEL PROGETTO

L'impianto in oggetto è ubicato in "Zona D1: Insediamenti Industriali" del Comune di Casacanditella (cfr. PRG vigente) e si trova su un'area pianeggiante posta ad una quota di circa 180 m s.l.m. e ad una distanza pari a 2,3km dall'omonimo centro abitato.

Dal punto di vista catastale, il sito presso cui s'intende svolgere l'attività di recupero dei rifiuti con riferimento ai quantitativi aumentati, così come approvato dal CCR-VIA e che pertanto viene sottoposto alla modifica sostanziale dell'AUA, ricade sulle particelle nn. 4807-4809-126-427-37-38-443-444-439-440-484-485-34 del Foglio mappale n.6.

Dalla consultazione delle carte VI, PSDA, PAI e PRP 2004 non si evidenzia la presenza di vincoli nelle aree adibite al recupero e allo stoccaggio dei rifiuti; il sito non risulta essere interessato da vincoli di tipo storico, artistico ed archeologico, né appartiene ad aree ZPS e SIC.



Fig.1 – Immagine acquisita da Google Earth



Fig.2 – Stralcio catastale con indicazione dell'area di ubicazione dell'impianto COGET srl

3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO APPROVATO DAL CCR-VIA E SOTTOPOSTO A MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.U.A. VIGENTE

Il sito, nella sua nuova configurazione impiantistica finalizzata al trattamento di quantità maggiori di rifiuto così come approvate nel Giudizio n.2984 del 04/12/2018, sviluppa una superficie complessiva di 3000mq, di cui:

- 1015mq, da rendere totalmente impermeabilizzati mediante massetto industriale, saranno destinati specificamente all'esercizio del ciclo di recupero (fasi di conferimento, messa in riserva, trattamento e deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti dall'attività)
- 600mq verranno adibiti allo stoccaggio delle materie prime seconde in uscita dal processo produttivo
- il restante spazio (ca. 1400mq) sarà utilizzato per consentire la manovra e il transito dei mezzi asserviti al ciclo lavorativo e dei macchinari adibiti alla movimentazione e alla lavorazione dei materiali.

Per la gestione dell'attività vengono utilizzati i seguenti manufatti:

- n.1 pesa
- n.1 box uffici prefabbricato dotato di servizi igienici i cui scarichi sono allacciati alla rete fognaria pubblica esistente
- un impianto per l'abbattimento della polverosità mediante ugelli nebulizzatori a pioggia
- un impianto di depurazione delle acque meteoriche di piazzale con relativa rete di raccolta; i reflui provenienti da tale trattamento sono recapitati nel corpo idrico superficiale Fiume Foro.

Per le modifiche urbanistiche da apportare al progetto precedentemente approvato (rif.to PUC n.1043 del 27/10/2017), è stata presentata apposita domanda di variante presso il Comune di Casacanditella; per tale motivo, il rilascio dell'AUA aggiornata che contempla al suo interno l'incremento di potenzialità dell'impianto, comporterà anche l'acquisizione di un nuovo Provvedimento Unico Conclusivo da parte del SUAP territorialmente competente.




Fig.3 – Layout dell'impianto di recupero approvato dal CCR-VIA e sottoposto alla modifica sostanziale dell'AUA vigente

I diversi settori sono numerati come di seguito riportato:

Tab.1

n.	Settore	Superficie (m²)
1	Pesa	24
2	Area di conferimento – op. di selezione e cernita	80
3	Area di messa in riserva (R13)	700
4	Aree di trattamento rifiuti (R5)	200
5	Area di deposito temporaneo rifiuti prodotti	35
6	Box ufficio e servizi igienici ad uso del personale impiegato	20
7	Area di deposito materie prime seconde	600

Per l'attività di recupero la Ditta utilizza le seguenti attrezzature:

- n.1 escavatore caterpillar mod. "318B LN"
- n.1 impianto mobile di frantumazione e riciclaggio serie "cucciolo 750" mod. "UTM 750-2".

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'attività consiste nel trattamento di rifiuti con operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

Le operazioni di recupero che la COGET è attualmente autorizzata a svolgere sono riportate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sono in particolare individuate dalle seguenti:

- R 13 = messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- R5 = riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

L'attività lavorativa viene svolta mediamente per 5 giorni a settimana, per 8 ore al giorno.

4.1. TIPOLOGIE DI RIFIUTI AUTORIZZATI

Per ciascuna tipologia di rifiuto inerte non pericoloso che la COGET è autorizzata a trattare presso il proprio impianto, in tabella seguente è stata riportata l'operazione di recupero svolta, così come identificata dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. (rif.to punto 7 dell'all.to 1 sub-allegato 1):

Tab.2

Tip.	Codici C.E.R.	Descrizione	Operazioni di recupero
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	(a) R13, R5 (c) R13, R5
7.6	[170302] [200301]	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	(b) R13, R5 (c) R13, R5
7.31 bis	[170504]	terre e rocce da scavo	(c) R13, R5

4.2. POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO

I quantitativi specifici per ciascuna tipologia di CER in ingresso all'impianto risultano conformi con quanto individuato nell'Allegato 4, sub-allegato 1 al DM 186/2006 per le attività di recupero in procedura semplificata.

Nella tabella sottostante si riporta il riepilogo delle quantità presentate e approvate in sede di VA, per le quali la Ditta è in procinto di richiedere la modifica sostanziale dell'AUA attualmente in vigore (n.39 del 23/10/2017).

Tab.3

Cat.	Codici C.E.R.	Capacità max istantanea di stoccaggio R13 (t)	Potenzialità annua R5 (t)
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]	865	35.000
7.6	[170302] [200301]	432	25.000
7.31-bis	[170504]	2.400	47.700

La massima potenzialità dell'impianto sarà pertanto pari a 107.700 ton/anno, che considerando 250 giorni lavorativi/anno, corrisponde ad un quantitativo di circa 430 ton/giorno di materiale potenzialmente recuperabile presso il sito.

Sulla base dei quantitativi suindicati, sono state revisionate le garanzie finanziarie ai sensi della DGR 254/16, allegate alla domanda di modifica dell'A.U.A.; la COGET potrà effettivamente operare nei limiti delle nuove quantità autorizzate a seguito di ottenimento della determina di accettazione da parte della Provincia di Chieti.

5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE

Nel presente capitolo viene descritta con maggiore dettaglio la modifica che la COGET intende apportare alla propria realtà produttiva, esaminandone brevemente gli effetti in relazione ai principali comparti ambientali.

La predetta modifica riguarda l'adeguamento al M. n.69 del 28 marzo 2018 (GU n. 139 del 18 giugno 2018), che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso, inteso quale rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 e proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati del rivestimento stradale e dalle attività di demolizione/scavo di pavimentazioni realizzate in asfalto, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

5.1. ADEGUAMENTO AL D.M. 69/2018

In aggiunta alle procedure di gestione già previste nell'A.U.A. vigente per la tip. 7.6, la Ditta prevede l'adozione delle modalità operative in linea con quanto predisposto dal succitato D.M. 69/2018 e nelle more dell'adeguamento ai nuovi criteri di "End of Waste".

Si specifica che in ottemperanza all'art.6 del decreto, in data 22/10/2018 la COGET aveva già provveduto a trasmettere agli EEPP apposita comunicazione riportante la descrizione del ciclo di gestione del conglomerato bituminoso in qualità di "prodotto".

A seguito dell'ottenimento del parere favorevole mediante Giudizio del CCR-VIA datato 04/12/2018 e con l'avvio dell'iter di modifica sostanziale dell'A.U.A. vigente per l'aumento dei quantitativi di rifiuto da sottoporre a recupero, la COGET, in adempimento all'art.6, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avanza la presente istanza di Verifica Preliminare presso lo Sportello Regionale Ambientale.

Per quanto riguarda il ciclo produttivo del conglomerato bituminoso adeguato ai criteri del DM 69/2018, si specifica che le fasi saranno le seguenti:

- a) conferimento del conglomerato bituminoso, a seguito di accettazione mediante controllo visivo e documentale
- b) messa in riserva (op. R13) del rifiuto nella specifica area individuata in planimetria (v.si Fig.3)
- c) recupero conglomerato bituminoso (op. R5) attraverso le procedure di cui punti 7.6.b – 7.6.c. del D.M. 5/2/98 e previste dall'A.U.A. in essere
- d) gestione del granulato di conglomerato bituminoso ottenuto come di seguito descritto.

I primi tre step sopra elencati non subiranno alcuna modifica rispetto a quanto già viene attuato dalla COGET secondo la propria autorizzazione ambientale vigente.

A seguito di ottenimento della materia prima seconda e del relativo stoccaggio in lotti in corrispondenza di una zona prestabilita dell'attuale area di deposito, il conglomerato bituminoso sarà sottoposto ai test di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018 ai fini della verifica di conformità alle specifiche richieste. In particolare:

- al termine del processo di produzione di ciascun cumulo di 3000 m³, verrà eseguito il prelievo di un campione rappresentativo del materiale secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802; su tale campione verranno ricercati, da parte di un laboratorio accreditato, i parametri "Amianto" e "IPA", i cui valori di concentrazione riscontrati (espressi in mg/kg) non dovranno essere superiori ai limiti riportati nella tabella b.2.1. del decreto
- il medesimo campione verrà inoltre sottoposto al Test di Cessione, secondo il metodo riportato nell'Allegato 3 al D.M. 5/2/98, i cui risultati analitici dovranno essere conformi ai limiti massimi di concentrazione ammissibile dei parametri indicati nella tabella b.2.2. del decreto
- dovranno infine essere verificate le caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso in base a quanto descritto al punto b.3 dell'Allegato 1 al D.M.

Al termine del processo produttivo di ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso sarà redatta, secondo il modello di cui all'Allegato 2 del D.M. n.69/2018, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale verrà

attestato il rispetto dei criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto; tale dichiarazione verrà conservata presso l'impianto di produzione.

La Ditta avrà inoltre cura di conservare per cinque anni presso la propria sede operativa il campione di granulato di conglomerato bituminoso; al fine di non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, tale campione verrà depositato in un locale protetto dall'umidità e dal calore e sarà conservato in contenitori in vetro protetto dai raggi solari.

6. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda il quadro programmatico si fa riferimento a quanto dettagliato nello Studio Preliminare Ambientale presentato in sede di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., cui è seguito il Giudizio n. 2984 del 04/12/2018 contenente il parere favorevole espresso dal CCR-VIA.

Tuttavia, si ritiene utile precisare che la modifica da apportare:

- non origina una nuova tipologia impiantistica durante lo svolgimento delle fasi di recupero (stoccaggio, trattamento, ecc.)
- non implica alcun un ampliamento in termini di occupazione di suolo rispetto alla superficie di lavorazione già approvata dal CCR-VIA e che sarà sottoposta all'aggiornamento dell'AUA vigente
- non comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica autorizzata.

L'analisi della compatibilità con i criteri localizzativi indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, così come individuati dalla L.R. 5/2018 (cfr. *tabella 18.2-1 "Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi" della Relazione di Piano, nel gruppo D - Trattamento e recupero inerti, sottogruppo D10 - Recupero Secchi - recupero inerti*) è stata già riportata nella nota integrativa trasmessa in data 04/07/2018 all'Ufficio SRA in riscontro alla richiesta pervenuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali con prot. n. 0068425/18 del 08/03/2018 nell'ambito della procedura di V.A..

A tal proposito si ritiene utile precisare che l'adeguamento al D.M. 69/2018 non costituisce una modifica tale da comportare impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

7. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

In questo capitolo, si fornisce una breve analisi degli impatti che la modifica descritta potrebbe avere sulle principali matrici coinvolte.

7.1. CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Anche successivamente alla revisione del layout impiantistico, resosi necessario ai fini del rispetto dei criteri localizzativi stabiliti dalla L.R. 5/2018 in materia di tutela dei corpi idrici superficiali, il ciclo di recupero verrà svolto su un'area dotata di pavimentazione impermeabilizzata con massetto industriale in calcestruzzo armato; tale accorgimento esclude la possibilità fenomeni di contaminazione del terreno, minimizzando l'impatto sulla matrice suolo/sottosuolo e acque sotterranee.

La gestione del conglomerato bituminoso secondo le modalità descritte nel DM 69/2018 avverrà in corrispondenza di una porzione dell'area di deposito delle "mps", pertanto su terreno asfaltato come da normativa di riferimento.

7.2. SCARICHI IDRICI

Non interverranno modifiche nella gestione degli scarichi idrici rispetto a quanto già previsto dall'attuale autorizzazione ambientale; in particolare:

- lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici del box prefabbricato vengono convogliate nella rete fognaria pubblica esistente
- le acque meteoriche dilavate dal piazzale impermeabilizzato adibito allo svolgimento delle operazioni di conferimento, trattamento, deposito rifiuti prodotti dall'attività vengono raccolte e depurate attraverso un sistema di sedimentazione e disoleazione, per poi essere immesse nel corpo idrico superficiale Fiume Foro; si specifica che la predisposizione del tratto di condotta di captazione delle acque meteoriche lungo il lato del nuovo piazzale impermeabilizzato è stata contemplata nella variante urbanistica del progetto approvato, presentata al Comune di Casacanditella a supporto della modifica sostanziale dell'A.U.A. e del relativo provvedimento unico conclusivo
- le acque meteoriche dilavanti la porzione di piazzale impermeabilizzato unicamente utilizzato per la messa in riserva dei rifiuti vengono raccolte in una vasca volano a tenuta della capacità di 5mc per essere gestite come rifiuto speciale (cfr. Allegato 5 al DM 5/2/98).

Dal momento che l'adeguamento al DM 69/2018 non comporta alcuna variazione nella gestione degli scarichi idrici così come viene attualmente svolta dalla Ditta, l'impatto su tale matrice può definirsi nullo.

7.3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Rispetto a quanto già previsto dall'attuale autorizzazione ambientale, non interverranno modifiche nella gestione delle eventuali emissioni di tipo diffuso che si generano dalla lavorazione e dalla movimentazione dei materiali in condizioni di clima particolarmente secco e poco piovoso. Per minimizzare tale impatto, la Ditta:

- ricorre all'utilizzo di una rete mobile costituita da ugelli nebulizzatori sia nelle specifiche aree interne al sito dove avviene il ciclo di recupero, sia sulla bocca di carino del mulino frantumatore
- provvede, qualora ritenuto necessario, alla bagnatura dei percorsi interni al sito e dei cumuli di materiale stoccato
- mantiene il rispetto di un'adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polverulenti
- limita la velocità di transito degli automezzi, che comunque vengono dotati di idonei cassoni a tenuta coperti
- in caso di raffiche ventose eccezionali, copre i cumuli di materiale stoccato mediante l'utilizzo di stuoie
- ha piantumato specie arboree lungo i confini perimetrali del sito; a tal proposito la COGET intende predisporre una barriera vegetativa anche in corrispondenza del nuovo confine impiantistico

- ha realizzato una cunetta in calcestruzzo riempita d'acqua, in corrispondenza del cancello di accesso al sito, in maniera tale da favorire la bagnatura delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto
- esegue periodiche disinfestazioni dell'area.

Considerate le azioni che la Ditta attua per ridurre l'impatto su tale matrice, lo stesso può definirsi nullo anche in relazione alle nuove modalità che verranno eseguite per l'adeguamento al DM 69/2018.

7.4. GESTIONE DEI RIFIUTI

In termini di flussi lavorativi, non interverranno modifiche nella gestione dei rifiuti recuperati e prodotti rispetto a quanto già attuato dalla COGET; in particolare:

- tutti i carichi in ingresso all'impianto vengono sottoposti ad opportune verifiche di tipo visivo e documentale al fine di attestarne l'idoneità all'accettazione in linea con quanto predisposto dall'A.U.A. vigente
- in fase di accettazione, viene eseguito un opportuno controllo finalizzato ad assicurarsi che tutti i rifiuti con codice a specchio (es. CER 170904) e che le terre e rocce da scavo (CER 170504) siano sempre accompagnati da idoneo certificato analitico in modo da escluderne la pericolosità o la provenienza da siti contaminati
- viene sempre accertato che tutte le Ditte conferitrici dei rifiuti in impianto siano munite di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e conforme ai carichi trasportati
- tutte le frazioni di rifiuto non recuperabile, ottenute dalle fasi del trattamento degli inerti e costituite prevalentemente da ferro, plastica, legno, ecc. vengono separate in base alle caratteristiche merceologiche e stoccate in cassoni a tenuta, identificati dai corretti codici CER di riferimento. Tali materiali sono periodicamente avviati a operazioni di recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati ai sensi della normativa di settore vigente e la relativa documentazione (FIR, registri c/sc, ecc.) viene adeguatamente compilata e conservata presso gli uffici della sede legale/operativa della Ditta
- con le periodicità definite dalla legislazione vigente, la COGET provvede a redigere e trasmettere le comunicazioni e dichiarazioni previste in materia (MUD, ORSO).

Oltre alle modalità gestionali sopra descritte, che attestano un'attenzione alla corretta applicazione della normativa ambientale, si rileva che trattandosi di un impianto di recupero di rifiuti, l'impatto complessivo relativo a tale matrice non può che essere positivo: l'attività garantisce infatti il recupero in sicurezza di rifiuti inerti e consente il riutilizzo di materiali che altrimenti andrebbero smaltiti in discariche con i relativi impatti connessi.

Si specifica che l'adeguamento al D.M. 69/2018 costituisce un intervento migliorativo in termini di gestione dei rifiuti, dal momento che è finalizzato all'End of Waste del conglomerato bituminoso e alla relativa qualifica di "prodotto".

7.5. EMISSIONI ACUSTICHE

In termini di impatto acustico, non interverranno modifiche rispetto a quanto già presentato in sede di VA.

In data 15/06/2018 è stato redatto il documento "Valutazione previsionale di impatto acustico rev. 2", contenente lo studio condotto in funzione della nuova configurazione e potenzialità dell'impianto. Sulla base di quanto ottenuto, l'intervento in progetto può ritenersi accettabile sotto il profilo dell'impatto acustico determinato nell'area analizzata, dal momento che si riscontra il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare del valore di emissione in prossimità della sorgente e di quello di immissione assoluto e differenziale presso gli ambienti abitativi più esposti.

In merito alla variabilità del numero e della frequenza dei camion in ingresso/uscita dal sito, si sottolinea che grazie all'assetto impiantistico progettato e alla disponibilità di spazio di manovra dei mezzi, i transiti vengono gestiti in maniera tale da non costituire un fattore di incidenza rilevante ai fini acustici.

Poiché le modalità che verranno attuate dalla Ditta per l'adeguamento al DM 69/2018 non comportano l'introduzione nel processo produttivo di nuovi macchinari/attrezzature, gli impatti dovuti a questo aspetto possono essere ritenuti nulli.

8. CONCLUSIONI

Secondo quanto presentato nei capitoli precedenti, si ritiene che in base alla modifica che la Ditta intende attuare, non si avranno impatti sull'ambiente e sulla salute pubblica.

Nello specifico, non prevedendo di apportare alcuna modifica alla potenzialità dell'impianto o al ciclo lavorativo attuato, né di introdurre nuovi macchinari che comportino variazioni del ciclo di recupero, gli impatti non subiranno alcuna variazione rispetto a quanto già esaminato ed autorizzato.

La tipologia di attività può ragionevolmente ritenersi compatibile con l'ambiente in cui è inserita.

Il tecnico

Ing. Marta Di Nicola

